



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPRESENTANTI
DI PARTECIPAZIONE CITTADINA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2015

- Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 30/09/2019

Indice generale

Art. 1 – Istituzione e finalità	3
Art. 2 – Sede.....	3
Art. 3 – Composizione.....	4
Art. 4 - Procedimento di elezione dei <i>Rappresentanti di partecipazione cittadina</i>	5
Art. 5 – Presidente dei Rappresentanti di partecipazione cittadina	6
Art. 6 – Funzionamento dei Rappresentanti di partecipazione cittadina.....	7
Art. 7 - Divieto di corresponsione di fondi comunali	8
Art. 8 – Durata dei Rappresentanti di partecipazione cittadina	8
Art. 9 - Modalità di funzionamento.....	8
Art. 10 – Rapporti con Organi del Comune	8
Art. 11 - Informazione e comunicazione	9
Art. 12 - Facoltà dei Rappresentanti <i>di partecipazione cittadina</i>	9
Art. 13 - Assemblee di popolazione	10
Art. 14 - Iniziativa degli organi del Comune	10
Art. 15 - Riunione delle Presidenze	10
Art. 16 - Entrata in vigore	10

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. In attuazione del principio della partecipazione popolare enunciato dall'art. 6 del T.U.E.L. in ciascuna frazione in cui si articola il territorio del Comune di Argenta, possono essere nominati i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* (abbreviazione: *RPC*).
2. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* sono costituiti su base totalmente volontaria ed agiscono al fine di stimolare il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di governo della comunità amministrata. Essi si fanno interpreti e promotori delle legittime istanze dei residenti nelle frazioni, nonché di coloro che nelle frazioni esercitano attività prevalente di lavoro o studio.
3. A tal fine, i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* svolgono funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e dei competenti uffici Comunali.
4. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* sono, pertanto, da intendersi come:
 - Spazio di partecipazione e condivisione di riflessioni ed idee che partono dal comune senso civico, come base per: costruire il benessere di tutti i cittadini; promuovere e valorizzare le opportunità che si creano dal confronto tra i diversi attori della comunità civile; accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul valore civico.
 - Spazio di riflessione, condivisione ed esercizio della democrazia: strumento di osservazione, che consente di raccogliere informazioni rilevanti su bisogni ed i problemi legati al territorio, ma anche di individuare le energie e le risorse che questa porta con sé.
 - Luogo di partecipazione e di consultazione per l'Amministrazione ed altre Istituzioni, dove far confluire nuove idee, per il governo di un territorio sempre più complesso e composito.
 - Spazio di progettazione di rete, attuazione e verifica di iniziative ed idee nuove, per l'elaborazione di una progettualità concreta e condivisa. Non solo, quindi un luogo in cui confrontarsi su diverse materie, ma anche dove elaborare soluzioni innovative e sviluppare idee, progetti, iniziative a favore della comunità.
5. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina*, quali organismi di partecipazione volontaria a base territoriale, costituiscono il riferimento per i cittadini che risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell'ambito di Associazioni, di organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali attive sul territorio stesso.
6. Essi valorizzano e promuovono la partecipazione alla vita sociale e politica dei cittadini, degli organismi e delle libere forme associative. Essi perseguono lo scopo di valorizzare e promuovere iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale e sviluppano tutte le forme di collaborazione con il mondo dell'Associazionismo e del Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di singoli cittadini o comitati, comunque aggregati, su base territoriale.

Art. 2 – Sede

1. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* hanno sede presso la Residenza Municipale del Comune di Argenta.
2. Per organizzare riunioni, incontri con la cittadinanza od attività connesse alle proprie finalità, i *Rappresentanti di partecipazione cittadina*, oltre ad essere ospitati nella

Residenza Municipale, possono usufruire delle sale pubbliche, di proprietà o in disponibilità del Comune, presenti in Argenta ed in ogni frazione.

Art. 3 – Composizione

1. *I Rappresentanti di partecipazione cittadina* sono costituiti da cittadini residenti nelle frazioni e che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età alla data della presentazione della propria candidatura, indipendentemente dalla loro nazionalità.
2. *I Rappresentanti di partecipazione cittadina* possono essere costituiti anche da coloro che, pur non avendo residenza nella frazione di riferimento, ma essendo comunque residenti nel Comune di Argenta, siano titolari di un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale, con sede legale nel territorio della frazione stessa, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA o negli Albi Professionali di categoria.
3. Il numero dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* per ciascuna frazione, è il seguente:

Argenta capoluogo n. 7

Anita n. 5

Bando n. 5

Benvignante n. 3

Boccaleone n. 5

Campotto n. 5

Consandolo n. 7

Filo n. 7.

Longastrino n. 7

Ospital Monacale n. 5

San Biagio n. 7

San Nicolò n. 7

Santa Maria Codifiume n. 7

Traghetto n. 3

Art. 4 - Procedimento di elezione dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina*

1. Il Comune, entro 120 giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio comunale, avvia il procedimento di elezione dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina*, approvando, con decreto del Sindaco, un Avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Argenta, al quale è data la massima pubblicità anche nelle frazioni del territorio.
2. In fase di prima applicazione il termine di cui al comma 1, per l'avvio del procedimento, è fissato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Coloro che sono interessati a far parte dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* della propria frazione, dovranno far pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Argenta, anche mediante utilizzo di PEC, apposita manifestazione d'interesse, utilizzando uno specifico modello di istanza, allegato al suddetto Avviso pubblico, nella quale sarà autodichiarato il possesso dei requisiti, di seguito specificati, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.
4. Le suddette manifestazione di interesse dovranno contenere la dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, anche penale, riguardante il possesso dei seguenti requisiti:
 - Residenza nel Comune di Argenta, nella frazione a cui si riferisce la rappresentanza *oppure* residenza nel Comune di Argenta e titolarità di un'impresa o un'attività commerciale/artigianale/agricola/ professionale con sede legale nella frazione a cui si riferisce la rappresentanza *oppure* residenza nel Comune di Argenta e affiliazione ad una associazione con sede legale nella frazione a cui si riferisce la rappresentanza *oppure* residenza per almeno dieci anni continuativi nella frazione a cui si riferisce la rappresentanza e residenza in altra frazione o in altro comune al momento dell'elezione;
 - Età anagrafica minima di 16 anni compiuti al momento di presentazione dell'istanza;
 - Godimento dei diritti civili e politici connessi all'elettorato attivo e passivo;
 - Non avere subito condanne, con sentenze passate in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - Insussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità disciplinate dalle norme contenute nel Capo II del Titolo I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Insussistenza della coincidenza tra il ruolo di rappresentante di partecipazione cittadina e quello di amministratore (consigliere o assessore) dirigente o dipendente privo di qualifica dirigenziale del Comune di Argenta;
 - Insussistenza della coincidenza tra il ruolo di rappresentante di partecipazione cittadina e quello di amministratore, dirigente o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di società o di organismi partecipati dal Comune di Argenta;
 - Alla domanda, inoltre, potrà essere allegato il proprio curriculum vitae o, in alternativa, una lettera di presentazione.
5. Allo scadere del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, i Servizi Demografici provvedono ad istruire il procedimento, ammettendo le domande coerenti con i requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Regolamento e dall'Avviso pubblico e dichiarando l'inammissibilità di quelle non conformi. Al termine dell'istruttoria, che può prevedere la regolarizzazione delle domande incomplete o irregolari entro un

termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento all'istante, l'ufficio competente redige un elenco di candidati distinti per frazione.

6. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* sono eletti dai cittadini residenti nelle diverse località, con diritto di voto esteso a tutti coloro, italiani o stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della votazione e indipendentemente dalla loro nazionalità.
7. Le procedure elettorali sono gestite dai Servizi demografici del Comune, con l'attiva collaborazione dei Consiglieri comunali in carica e dei cittadini delle frazioni e del capoluogo eletti quali Rappresentanti di partecipazione cittadina, uscenti, senza nuovi e maggiori oneri per le finanze del Comune.
8. A tal fine, presso ogni frazione, si insedia un apposito Ufficio elettorale, composto da almeno due membri dei Rappresentanti di partecipazione cittadina uscenti che non si sono ricandidati e da almeno n. 1 componente del Consiglio Comunale che abbia dato la propria disponibilità, scelto tramite sorteggio.
9. Le elezioni non si effettuano con riferimento alle frazioni per le quali il numero dei candidati è inferiore o uguale al numero di componenti previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
10. L'elenco delle candidature ammesse è pubblicato, con decreto del Sindaco, all'Albo Pretorio on line del Comune di Argenta, sul sito internet del Comune ed in altri luoghi del territorio Comunale fino alla data stabilita per le elezioni.
11. Della lista dei candidati i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* uscenti, di ogni frazione, predispongono un adeguato numero di esemplari che costituiranno le schede elettorali sulle quali ogni cittadino, residente nella località, potrà esprimere segretamente il voto di preferenza per un massimo di 2 candidati.
12. Nel caso di preferenze eccedenti il numero massimo consentito, la scheda sarà considerata nulla.
13. Le operazioni di voto si protrarranno per un periodo di tempo stabilito nel Decreto del Sindaco che indice le elezioni.
14. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dai Rappresentanti di partecipazione cittadina uscenti, coadiuvati da Consiglieri comunali in carica che volontariamente collaborino alle operazioni di scrutinio, immediatamente dopo la fine delle votazioni. Dell'esito delle votazioni sarà immediatamente redatto apposito verbale, a cura e firma dei componenti dell'ufficio elettorale che hanno eseguito le operazioni di scrutinio, contenente l'elenco dei candidati eletti a far parte dei Rappresentanti di partecipazione cittadina, nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.
15. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti sarà dichiarato eletto in primo luogo il candidato che rappresenti il sesso che non sia già presente tra i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* ed, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.
16. Con decreto del Sindaco, che approva i verbali degli uffici elettorali, sono proclamati eletti Rappresentanti di Partecipazione cittadina coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. I candidati non risultati eletti, che seguono in graduatoria, sono nominati membri supplenti con lo stesso decreto.

Art. 5 – Presidente dei Rappresentanti di partecipazione cittadina

1. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* eleggono, tra essi, un Presidente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti (metà più uno, con arrotondamento aritmetico), nella prima seduta successiva alla nomina, da svolgersi entro 60 giorni dal decreto di nomina del Sindaco.
2. Durante la stessa seduta e con la medesima maggioranza viene eletto anche un vicepresidente che sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il presidente convoca i *Rappresentanti di partecipazione cittadina*, presiede le riunioni, dirige i lavori, assicura l'ordine della discussione, firma i verbali e gestisce i rapporti con il Comune.
4. Per l'esercizio delle predette funzioni il Presidente si avvale di un segretario dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina*, individuato dal Presidente tra i componenti dei Rappresentanti di partecipazione cittadina.

Al segretario compete:

- l'invio delle convocazioni ai componenti dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina*;
- la predisposizione di sintetici verbali nei quali venga dato conto degli argomenti trattati e delle opinioni espresse negli incontri dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina*;
- la trasmissione dei contenuti dei verbali delle riunioni, al Comune, tramite il sistema di comunicazione denominato "Rilfedeur".

Art. 6 – Funzionamento dei Rappresentanti di partecipazione cittadina

1. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* si riuniscono su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 membri ed ogni volta che il Sindaco ritenga di sottoporre al Comitato l'esame di determinati affari.
2. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi ai componenti, a cura del Presidente, con un preavviso di almeno 3 giorni, tramite posta elettronica o tramite procedure semplificate, compreso l'invio di sms. Solo in casi oggettivamente eccezionali il tempo di preavviso può essere minore: in caso contrario la convocazione può essere annullata su istanza anche di un solo membro.
3. Le convocazioni devono indicare la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno.
4. Le sedute dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* sono, di regola, pubbliche ed in casi particolari, valutati dal presidente, possono contemplare interventi da parte del pubblico presente.
5. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti, compresi il Presidente ed il segretario.
6. I membri dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* devono tenere, nel corso della riunione, un comportamento rispettoso nei confronti degli altri componenti, del pubblico presente e delle istituzioni.
7. Spetta al Presidente far osservare le regole di funzionamento contenute nel presente Regolamento.
8. Il Presidente dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* conduce la riunione, garantendo il diritto di parola a tutti i componenti che lo richiedono

9. Il pubblico presente non può prendere la parola, se non autorizzato espressamente dal Presidente e deve mantenere il silenzio per non disturbare la conduzione della riunione.
10. Sugli argomenti proposti all'ordine del giorno per i quali è necessaria l'assunzione di una decisione, il Presidente al termine della discussione, chiede ai presenti di esprimere il proprio voto, del quale viene dato atto nel verbale redatto dal segretario. Le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli, dei membri presenti.
11. Delle sedute viene redatto apposito verbale a cura e firma del Segretario che provvederà a trasmetterlo entro 15 giorni al Comune tramite il sistema di "Rilfedeur". Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune e resi noti alla cittadinanza, mediante pubblicazione, a cura del Comune stesso, in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Argenta.
12. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina*, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, può disporre la decadenza di uno dei suoi componenti per violazioni delle regole contenute nel presente Regolamento, a seguito di tre richiami formalizzati nei verbali degli incontri.

Art. 7 - Divieto di corresponsione di fondi comunali

1. I membri dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* agiscono esclusivamente su base volontaria e gratuita. Ad essi non può essere riconosciuto alcun compenso o onorario per l'attività svolta, nè alcuna indennità o gettone di presenza alle sedute, né può essere corrisposto dal Comune alcun rimborso o altra forma di sostegno economico per le spese di funzionamento eventualmente sostenute.

Art. 8 – Durata dei Rappresentanti di partecipazione cittadina

1. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* durano in carica il tempo corrispondente al Sindaco che li ha nominati.
2. Essi continuano ad operare sino alla nomina dei nuovi componenti in regime di *prorogatio*.
3. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* possono essere sciolti anticipatamente alla scadenza, solo con il voto favorevole dei 2/3 dei rispettivi componenti.

Art. 9 - Modalità di funzionamento

1. Anche in conseguenza di quanto emerso nel corso delle rispettive riunioni, i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* possono presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni, proposte o farsi promotori per l'assunzione di provvedimenti comunali aventi rilevanza per la frazione interessata o per l'intera comunità argentana.

Art. 10 – Rapporti con Organi del Comune

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, in vista della predisposizione degli atti di programmazione economico-finanziaria del Comune, i *Rappresentanti di partecipazione*

cittadina possono avanzare, in forma scritta, proposte progettuali strutturate alla Giunta Comunale, per il tramite dell'Assessore al Decentramento, per la realizzazione di iniziative relative alla materia di rispettiva competenza.

2. La Giunta Comunale tratta l'argomento, di regola entro 30 giorni, ferma restando la preliminare acquisizione delle valutazioni tecnico-giuridiche ed economiche eventualmente necessarie. Il non accoglimento della proposta e le relative ragioni o l'impossibilità di dare riscontro alla stessa nel termine richiesto, è comunicato ai *Rappresentanti di partecipazione cittadina* entro 45 giorni dalla presentazione.
3. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio hanno la facoltà di consultare e coinvolgere i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* nella formulazione di specifiche scelte e nell'organizzazione di iniziative specifiche e per le tematiche d'interesse di una o più frazioni o dell'intera comunità amministrata.

Art. 11 - Informazione e comunicazione

1. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* sono coinvolti nella definizione del processo decisionale da parte dell'Amministrazione Comunale
2. A tale fine l'Amministrazione comunale garantisce l'informazione ai *Rappresentanti di partecipazione cittadina* sull'attività dell'Ente utilizzando i seguenti canali:
 - sito internet del Comune *anche con l'istituzione di eventuali* appositi spazi di discussione mediante forum aperti e/o moderati su specifiche tematiche e/o eventuali news letters sui progetti e programmi dell'Ente;
 - sistema "Rilfedeur" per la comunicazione con gli uffici comunali e la presentazione di segnalazioni, richieste e proposte;
 - comunicazioni, anche mediante l'utilizzo di e-mail o sms, da parte e nei confronti dell'Assessore al decentramento.
3. L'Assessore al decentramento gestisce i rapporti con i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* curando l'informazione ai Presidenti rispetto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. I Dirigenti, attraverso le proprie strutture organizzative, ricevono, attraverso il sistema "Rilfedeur" le segnalazioni, le richieste e le proposte dai *Rappresentanti di partecipazione cittadina* e forniscono risposta, attraverso lo stesso canale di comunicazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni.
5. Qualora le richieste, le istanze e le proposte dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* rivestano carattere politico, esse vanno inoltrate all'Assessore competente per materia o al Sindaco, i quali forniscono risposta mediante il sistema "Rilfedeur" negli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 12 - Facoltà dei Rappresentanti di partecipazione cittadina

1. I *Rappresentanti di partecipazione cittadina* possono compiere autonomamente i seguenti atti:
 - a) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località;
 - b) presentare petizioni e proposte;
 - c) promuovere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo;

d) invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune, di altri enti o privati, per riferire su determinati argomenti;

e) intrattenere e sviluppare con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali presenti sul territorio comunale, rapporti di collaborazione e confronto, favorendo le attività dei predetti soggetti sociali, anche coordinandone, ove necessario, le iniziative.

Art. 13 - Assemblee di popolazione

1. I Rappresentanti di partecipazione cittadina, attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini della località, da tenersi almeno una volta all'anno, riferiscono sulla loro attività e discutono i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle iniziative.
2. Alle assemblee possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri Comunali e provinciali e i Dirigenti competenti.

Art. 14 - Iniziativa degli organi del Comune

1. Il Sindaco e la Giunta possono richiedere ai Presidenti di convocare i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* per l'esame di singoli problemi di interesse per la comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* di raccogliere e fornire indicazioni su singole tematiche, al fine di favorire la partecipazione della popolazione alle scelte politiche da compiere. Le informazioni ed i pareri raccolti devono essere formalizzati per iscritto e sottoscritti dal Presidente dei *Rappresentanti di partecipazione cittadina* e dal Segretario prima di essere inoltrati al Comune.

Art. 15 - Riunione delle Presidenze

1. Tutti i Presidenti ed i vice presidenti dei Rappresentanti *di partecipazione cittadina* sono convocati, periodicamente e congiuntamente, dal Sindaco o dall'Assessore al decentramento, allo scopo di:
 - a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
 - b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
 - c) esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali i *Rappresentanti di partecipazione cittadina* sono chiamati a pronunciarsi; coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.
2. Il Sindaco può convocare riunioni congiunte dei Presidenti e Vice presidenti con la Giunta e con le Commissioni consiliari.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la deliberazione consiliare che lo approva.